

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005²;

visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

² A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
- b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
- c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;
- d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.

RU 2007 693

¹ RS 101

² FF 2006 2771

³ FF 2006 2799

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

Art. 3 Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fidejussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento

¹ Sono riconosciute le organizzazioni:

- a. gestite senza scopo di lucro;
- b. aperte alle imprese di tutti i settori;
- c. indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico;
- d. dirette con professionalità ed efficienza; e
- e. attive a livello sovracantonale.

² Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5 Aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono versati:

- a. per la copertura di perdite da fidejussioni;
- b. per le spese d'amministrazione.

² In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

Art. 6 Perdite da fidejussioni

¹ Le perdite da fidejussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.

² Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 1976⁵ sulla concessione di fidejussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

⁴ RS 952.0

⁵ RS 901.2

⁶ RS 837.0

Art. 7 Spese d'amministrazione

La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

Art. 8 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stanZIA con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:

a.⁷ ...

b. mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

² Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 1 non può superare i 600 milioni di franchi.

³ Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁸ riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

² Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

³ Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

⁷ Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2011, con effetto dal 15 lug. 2013 (RU **2013** 2283; FF **2011** 2117).

⁸ Nuova espr. giusta il n. I 37 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Valutazione

Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Il DEFR è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione.

³ La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ Il decreto federale del 22 giugno 1949⁹ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

² Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁰

Art. 14 Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949¹¹ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

Art. 1–12: 15 marzo 2007¹²

Art. 13–15: 15 luglio 2007¹³

⁹ [RU 1949 II 1691, 1968 105]

¹⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 693.

¹¹ [RU 1949 II 1691, 1968 105]

¹² DCF del 28 feb. 2007.

¹³ Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363).